

Regolamento amministrativo della cooperativa svizzera degli artisti interpreti SIG

Art. 1

La Cooperativa svizzera degli artisti interpreti SIG amministra i diritti dei suoi membri come anche degli artisti interpreti, che le affidano la gestione fiduciaria nell'ambito delle dichiarazioni d'adesione e di cessione e di contratti. Non persegue alcun scopo di lucro; rimangono riservati gli articoli 20 e 21 degli statuti.

Art. 2

La contabilità e il bilancio vanno amministrati in base ai principi commerciali.

Art. 3

La ripartizione dei proventi è effettuata dopo deduzione delle spese amministrative e delle riserve per i rischi prevedibili e le eventuali controversie giudiziarie.

Art. 4

Per la tutela di diritti individualmente identificabili, viene riscosso, oltre al compenso delle spese attribuibili, un contributo di copertura per le spese amministrative generali pari ad un massimo del 10 per cento del prodotto realizzato dall'utilizzazione di prestazioni.

Per la ripartizione, su mandato di Swissperform, dei prodotti realizzati dall'utilizzazione di prestazioni, valgono esclusivamente i regolamenti di ripartizione speciali applicabili a questo scopo, posti sotto la sorveglianza dei gruppi di esperti competenti di Swissperform, nonché i contratti stipulati con Swissperform e/o altri singoli gruppi d'aventi diritto. Una commissione di ripartizione indipendente del comitato esecutivo sorveglia la ripartizione di tali prodotti e riferisce annualmente a Swissperform sulle decisioni in materia di ripartizione.

Art. 5

Il comitato esecutivo può concedere dei contributi a istituzioni o organizzazioni che lavorano nell'interesse generale degli artisti interpreti.

Art. 6

I membri e i mandanti non possono rivendicare dei diritti diretti sulle somme che affluiscono alla Cooperativa sulla base di accordi forfettari relativi all'utilizzo di supporti audio, visivi e audiovisivi che non vengono ripartiti individualmente. Tali accordi forfettari sono ammissibili solo nel caso in cui non sia possibile ottenere i dati d'utilizzo individuali oppure solo a fronte di un notevole dispendio e/o quando, tenuto conto del principio della causalità, i prodotti che spettano agli aventi diritto non superano i CHF 50.-.

I corrispondenti prodotti, realizzati dall'utilizzazione di prestazioni, non versabili individualmente, vengono ripartiti ai vari membri collettivi e ai vari gruppi professionali affiliati alla SIG, dopo deduzione delle spese amministrative non coperte in altro modo e la costituzione di riserve e accantonamenti adeguati.

Art. 7

Questo regolamento amministrativo è stato completamente revisionato alle assemblee generali del 10 novembre 1994, 8 gennaio 2002 e 13 giugno 2012. In occasione dell'assemblea generale dell'11 giugno 2014 è stata decisa una revisione parziale.

Zurigo, il 11 giugno 2014



Ronald Dangel
Presidente



Bruno Marty
Direttore